

CHIARIMENTI

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA ARTICOLATA IN N. 2 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E CONSEGUENTE SMALTIMENTO/RECUPERO DI NUMERO 3 BARCHE PORTA:

LOTTO 1 - SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELLA EX BARCA PORTA DEL BACINO N. 1 CIG 98490415BF

LOTTO 2 - SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELLE EX BARCHE PORTA DEI BACINI N. 3 E N. 4 CIG 9849117477

QUESITO N. 6: *Buongiorno, in riferimento alla risposta al quesito n. 5 pubblicato il 23/08/2023 la Vostra Risposta è stata:*

[in coerenza con quanto previsto dalla lex specialis della gara in esame, l'eventuale contratto affidato da altro Soggetto, che preveda la demolizione di natante potrà comprendere, nel relativo importo, anche costi legati alla gestione dei rifiuti prodotti ovvero, in caso di produzione di rifiuti metallici, risparmi di spesa rilevanti ai fini della quantificazione del valore del servizio. In ragione di quanto sopra, il valore della singola prestazione di vendita di ferro/acciaio, unitariamente considerata ed indipendente dall'attività di demolizione, non potrà essere computato ai fini della comprova del requisito in questione.]

Siamo a riproporVi il nostro quesito poiché ci risulta discordante la Vostra risposta: da un lato ci viene detto che è possibile comprendere nel relativo importo i costi legati alla gestione dei rifiuti, dall'altro, ci viene detto che il valore della prestazione di vendita di ferro/acciaio non può essere computata. Se l'operatore economico svolge un servizio di demolizione e smaltimento di natanti con scafo in ferro/acciaio, ed il materiale di risulta (ferro/ acciaio) viene venduto, l'operatore ritrova un ristoro tale da poter essere competitivo in fase di offerta, è quindi ovvio che si debba includere nei servizi analoghi anche il ricavo ottenuto dalla successiva vendita dei materiali ferrosi derivanti da quella specifica demolizione.

RISPOSTA: Con riferimento al quesito posto, richiamati i chiarimenti nn.ri 2 e 5 già resi in precedenza, si precisa quanto segue.

In caso di un unico contratto che disciplini sia l'attività di demolizione di natanti che l'attività di gestione (smaltimento e/o recupero) dei rifiuti risultanti, ai fini del possesso dei requisiti sarà tenuto in considerazione il valore complessivo del contratto come sopra quantificato, ovvero:

costo delle attività di demolizione + costo delle attività di smaltimento e/o recupero (al netto dei ricavi per la gestione di ferro e/acciaio).

Nel caso in cui l'attività di avvio a recupero di rifiuti di ferro/acciaio derivanti dalla demolizione di natanti, remunerativa per l'appaltatore, sia oggetto di un separato e distinto contratto stipulato con soggetto diverso da quello che ha commissionato questa

demolizione, tale contratto non potrà essere conteggiato ai fini della comprova del requisito di partecipazione.

IL RUP
(Dott. Geol. Giuseppe Canepa)